

# Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)<sup>1</sup>

del 10 ottobre 1997 (Stato 1° ottobre 2026)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 95 e 98 della Costituzione federale<sup>2,3</sup>  
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 1996<sup>4</sup>,  
*decreta:*

## Capitolo 1: Disposizioni generali

### Art. 1<sup>5</sup> Oggetto

La presente legge disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 305<sup>bis</sup> del Codice penale (CP)<sup>6</sup>, la lotta contro il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 260<sup>quinquies</sup> capoverso 1 CP e la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie, anche per prevenire la violazione di misure coercitive secondo la legge del 22 marzo 2002<sup>7</sup> sugli embarghi (LEmb).

### Art. 2 Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente legge si applica:

- a. agli intermediari finanziari;
- b. alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti);
- c.<sup>8</sup> ai consulenti.<sup>9</sup>

RU 1998 892

- 1 Nuovo testo giusta la cifra I n. 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
- 2 RS 101
- 3 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).
- 4 FF 1996 III 993
- 5 Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della L del 26 set. 2025 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 323; FF 2024 1607).
- 6 RS 311.0
- 7 RS 946.231
- 8 Introdotta dalla la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU 2025 322; FF 2024 1607).
- 9 Nuovo testo giusta la cifra I n. 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

<sup>2</sup> Sono intermediari finanziari:

- a.<sup>10</sup> le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 1934<sup>11</sup> sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR;
- a<sup>bis</sup>.<sup>12</sup> i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 2018<sup>13</sup> sugli istituti finanziari (LIsFi);
- b.<sup>14</sup> le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi;
- b<sup>bis</sup>.<sup>15</sup> i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b–d della legge del 23 giugno 2006<sup>16</sup> sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;
- c.<sup>17</sup> gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 2004<sup>18</sup> sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali;
- d.<sup>19</sup> le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi;
- d<sup>bis</sup>.<sup>20</sup> le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 2015<sup>21</sup> sull'infrastruttura finanziaria (LInFi);
- d<sup>ter</sup>.<sup>22</sup> i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi;

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 5247; FF **2015** 7293).

<sup>11</sup> RS **952.0**

<sup>12</sup> Introdotta dall'all. cifra II n. 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293). Nuovo testo giusta dalla cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2021** 656; **2022** 551; FF **2019** 4539).

<sup>13</sup> RS **954.1**

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

<sup>15</sup> Introdotta dall'all. cifra II n. 9 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi (RU **2006** 5379; FF **2005** 5701). Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU **2024** 53; FF **2020** 6011).

<sup>16</sup> RS **951.31**

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 9 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5379; FF **2005** 5701).

<sup>18</sup> RS **961.01**

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

<sup>20</sup> Introdotta dall'all. n. 12 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445). Nuovo testo giusta la cifra I n. 8 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU **2021** 33, 399; FF **2020** 221).

<sup>21</sup> RS **958.1**

<sup>22</sup> Introdotta dall'all. n. 12 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445). Nuovo testo giusta la cifra I n. 8 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU **2021** 33, 399; FF **2020** 221).

d<sup>quater</sup>.<sup>23</sup> i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD);

e.<sup>24</sup> le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 2017<sup>25</sup> sui giochi in denaro (LGD);

f.<sup>26</sup> gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD;

g.<sup>27</sup> i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42<sup>bis</sup> della legge del 20 giugno 1933<sup>28</sup> sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).

<sup>3</sup> Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:

a. negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);

b. forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;

c. commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (carte valori e diritti valori), nonché strumenti derivati;

d.<sup>29</sup> ...

e.<sup>30</sup> ...

f. effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;

g. custodiscono o gestiscono valori mobiliari.

<sup>3bis</sup> Sono consulenti le persone fisiche e giuridiche che, a titolo professionale, partecipano per conto di terzi a transazioni finanziarie, compresa l'organizzazione di mezzi, in relazione con gli atti e negozi giuridici seguenti:

a. la vendita o l'acquisto di un fondo;

<sup>23</sup> Introdotta dalla cifra I n. 8 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU **2021** 33, 399; FF **2020** 221).

<sup>24</sup> Introdotta dall'all. n. 4 della LF del 18 dic. 1998 sulle case da gioco (RU **2000** 677; FF **1997** III 129). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 8 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 5103; FF **2015** 6849).

<sup>25</sup> RS **935.51**

<sup>26</sup> Introdotta dall'all. cifra II n. 8 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 5103; FF **2015** 6849).

<sup>27</sup> Introdotta dalla cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2021** 656; **2022** 551; FF **2019** 4539).

<sup>28</sup> RS **941.31**

<sup>29</sup> Abrogata dall'all. cifra II n. 8 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5269; FF **2003** 3233).

<sup>30</sup> Abrogata dall'all. cifra II n. 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

- b. la costituzione di un ente giuridico non operativo con sede in Svizzera o di un ente giuridico con sede all'estero;
- c. la gestione o l'amministrazione di un ente giuridico non operativo;
- d. i conferimenti e le distribuzioni di un ente giuridico non operativo;
- e. la vendita o l'acquisto di un ente giuridico sempreché avvenga per il tramite di un ente giuridico non operativo.<sup>31</sup>

<sup>3ter</sup> Sono consulenti anche le persone fisiche e giuridiche che, a titolo professionale, mettono a disposizione di un ente giuridico un indirizzo o locali che fungano da sede o domicilio per una durata superiore a sei mesi.<sup>32</sup>

<sup>4</sup> Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:

- a. la Banca nazionale svizzera;
- b. le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
- c. le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
- d. gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente;
- e.<sup>33</sup> i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge;
- f.<sup>34</sup> gli avvocati e i notai che esercitano un'attività nel quadro di procedimenti giudiziari, penali, amministrativi o arbitrari, compresi la rappresentanza in un procedimento e la consulenza in relazione con la preparazione e l'esecuzione dello stesso, il chiarimento dei fatti, la valutazione del rischio processuale, l'impedimento di un tale procedimento o la messa in atto dei risultati del procedimento.

<sup>4bis</sup> Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge i consulenti abilitati o sorvegliati dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori per la loro attività di revisione o di audit.<sup>35</sup>

<sup>31</sup> Introdotta dalla cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 322; FF 2024 1607).

<sup>32</sup> Introdotta dalla cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 322; FF 2024 1607).

<sup>33</sup> Introdotta dall'all. n. 6 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011).

<sup>34</sup> Introdotta dalla cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 322; FF 2024 1607).

<sup>35</sup> Introdotta dalla cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 322; FF 2024 1607).

4<sup>ter</sup> Tenuto conto del debole rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo ad essi correlato sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:

- a. le transazioni riguardanti fondi o enti giuridici che hanno luogo in virtù del diritto di famiglia, del diritto matrimoniale, del diritto successorio o di donazioni, oppure che vedono opposte persone che hanno legami tra loro ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a LIsFI;
- b. i trasferimenti di fondi o di enti giuridici per un valore inferiore a cinque milioni di franchi sempreché il prezzo di acquisto sia versato e ricevuto esclusivamente per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari sottoposti alla legge;
- c. l'acquisto in Svizzera di un immobile ad uso abitativo proprio o di un immobile ad uso abitativo che serva da immobile sostitutivo secondo l'articolo 12 capoverso 3 lettera e della legge federale del 14 dicembre 1990<sup>36</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni;
- d. il trasferimento di aziende o fondi agricoli secondo la legge federale del 4 ottobre 1991<sup>37</sup> sul diritto fondiario rurale a persone che intendono occuparsi esse stesse della loro gestione;
- e. il trasferimento di fondi ai fini di un raggruppamento o di procedure analoghe;
- f. le attività svolte in nome di un organo di enti giuridici operativi o di fondazioni di pubblica utilità o di associazioni operative che hanno sede in Svizzera;
- g. la costituzione di fondazioni a causa di morte;
- h. le autenticazioni senza attività di consulenza accessoria.<sup>38</sup>

<sup>5</sup> Il Consiglio federale può prevedere mediante ordinanza ulteriori eccezioni ai capoversi 3<sup>bis</sup> e 3<sup>ter</sup>.<sup>39</sup>

## Art. 2a<sup>40</sup> Definizioni

<sup>1</sup> Per persone politicamente esposte a tenore della presente legge s'intendono le seguenti persone:

- a. persone alle quali all'estero sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche dirigenziali, in particolare capi di Stato e di governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell'amministrazione, della giustizia, dell'esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese statali d'importanza nazionale (persone politicamente esposte all'estero);

<sup>36</sup> RS 642.14

<sup>37</sup> RS 211.412.11

<sup>38</sup> Introdotto dalla la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 322; FF 2024 1607).

<sup>39</sup> Introdotto dalla la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 322; FF 2024 1607).

<sup>40</sup> Introdotto dalla cifra I n. 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

- b. persone alle quali in Svizzera sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche dirigenziali nella politica, nell'amministrazione, nell'esercito e nella giustizia, nonché membri del consiglio d'amministrazione o della direzione di imprese statali d'importanza nazionale (persone politicamente esposte in Svizzera);
- c. persone alle quali sono affidate o sono state affidate funzioni dirigenziali presso organizzazioni intergovernative o federazioni sportive internazionali, in particolare segretari generali, direttori, vicedirettori, membri degli organi d'amministrazione, nonché persone con funzioni equivalenti (persone politicamente esposte di organizzazioni internazionali).

<sup>2</sup> Sono considerate persone legate a persone politicamente esposte le persone fisiche che sono riconoscibilmente legate per motivi familiari, personali o d'affari alle persone di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> Sono considerate aventi economicamente diritto di una persona giuridica operativa le persone fisiche che, in definitiva, la controllano partecipandovi direttamente o indirettamente, da soli o d'intesa con terzi, con almeno il 25 per cento del capitale o dei voti o la controllano in altro modo. Se non è possibile accertarle, occorre accertare l'identità del membro superiore dell'organo direttivo.

<sup>4</sup> Le persone politicamente esposte in Svizzera non sono più considerate tali ai sensi della presente legge 18 mesi dopo aver cessato l'esercizio della funzione. Sono fatti salvi gli obblighi generali di diligenza degli intermediari finanziari.

<sup>5</sup> Sono considerate federazioni sportive internazionali ai sensi del capoverso 1 lettera c il Comitato internazionale olimpico e le organizzazioni non governative da questi riconosciute che dirigono una o più discipline sportive sul piano mondiale.

<sup>6</sup> Sono considerati enti giuridici non operativi le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e le formazioni analoghe la cui costituzione o la cui attività non è finalizzata alla gestione di un'azienda o di un gruppo di società o al sostegno delle sue attività operative, in particolare le società di sede.<sup>41</sup>

#### **Art. 2b<sup>42</sup>** Coordinamento materiale

<sup>1</sup> A una stessa attività considerata sia intermediazione finanziaria sia consulenza secondo l'articolo 2 capoverso 3<sup>bis</sup> o 3<sup>ter</sup> si applicano le disposizioni relative agli intermediari finanziari.

<sup>2</sup> Chi esercita sia l'attività di intermediario finanziario sia quella di consulente è sottoposto alle disposizioni applicabili a ciascuna delle sue attività. Può dichiarare di assoggettare l'insieme delle sue attività alle disposizioni relative agli intermediari finanziari. Il Consiglio federale disciplina le modalità di tale dichiarazione.

<sup>41</sup> Introdotto dalla la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 322; FF 2024 1607).

<sup>42</sup> Introdotto dalla la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 322; FF 2024 1607).

## Capitolo 2: Obblighi<sup>43</sup>

### Sezione 1: Obblighi di diligenza degli intermediari finanziari<sup>44</sup>

#### Art. 3 Identificazione della controparte

<sup>1</sup> Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica.<sup>45</sup>

<sup>2</sup> Le operazioni di cassa con una controparte non ancora identificata sottostanno all'obbligo di identificazione soltanto se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono un importo rilevante.

<sup>3</sup> Gli istituti di assicurazione devono identificare la controparte se l'importo di un premio unico, dei premi periodici o del volume complessivo dei premi raggiunge un importo rilevante.

<sup>4</sup> Se nei casi dei capoversi 2 e 3 vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, si deve procedere all'identificazione anche se gli importi determinanti non vengono raggiunti.<sup>46</sup>

<sup>5</sup> La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG), il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)<sup>47</sup> e gli organismi di autodisciplina stabiliscono per i rispettivi settori gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all'occorrenza, li adeguano.<sup>48</sup>

#### Art. 4<sup>49</sup> Accertamento dell'avente economicamente diritto

<sup>1</sup> L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere

<sup>43</sup> Nuovo testo giusta la cifra I n. 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

<sup>44</sup> Nuovo testo giusta la cifra I n. 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

<sup>45</sup> Per. introdotto dalla cifra I n. 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

<sup>46</sup> Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

<sup>47</sup> La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1) (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>48</sup> Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

<sup>49</sup> Nuovo testo giusta la cifra I n. 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

chi è l'avente economicamente diritto.<sup>50</sup> Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto.

<sup>2</sup> L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta o un'altra forma di dichiarazione che consenta la prova per testo indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se:<sup>51</sup>

- a. non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito;
- b. la controparte è una società di domicilio o una persona giuridica operativa; o
- c. viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'articolo 3 capoverso 2.

<sup>3</sup> L'intermediario deve esigere dalle controparti che detengono presso di lui conti o depositi collettivi che gli forniscano un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichino senza indugio ogni modifica dello stesso.

#### **Art. 5** Rinnovo dell'identificazione o accertamento dell'avente economicamente diritto

<sup>1</sup> Se nel corso della relazione d'affari sorgono dubbi in merito all'identità della controparte o dell'avente economicamente diritto, si deve procedere nuovamente a un'identificazione o a un accertamento conformemente agli articoli 3 e 4.

<sup>2</sup> Nel caso di un'assicurazione riscattabile, l'istituto di assicurazione deve inoltre rinnovare l'accertamento dell'avente economicamente diritto se, in caso di evento assicurato o di riscatto, la persona avente diritto non è identica a quella designata al momento della conclusione del contratto.

#### **Art. 6<sup>52</sup>** Obblighi di diligenza particolari

<sup>1</sup> L'intermediario finanziario è tenuto a identificare l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari auspicata dalla controparte. L'entità delle informazioni da raccogliere, il livello gerarchico al quale decidere di avviare o proseguire una relazione d'affari e la periodicità dei controlli dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte.

<sup>2</sup> L'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se:

- a. la transazione o la relazione d'affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta;

<sup>50</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2021** 656; **2022** 551; FF **2019** 4539).

<sup>51</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della L del 26 set. 2025 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 323; FF **2024** 1607).

<sup>52</sup> Nuovo testo giusta la cifra I n. 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563).

- b.<sup>53</sup> vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305<sup>bis</sup> numero 1<sup>bis</sup> CP<sup>54</sup>, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260<sup>ter</sup> CP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260<sup>quinquies</sup> cpv. 1 CP);
- c. la transazione o la relazione d'affari comporta un rischio elevato;
- d.<sup>55</sup> i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione coincidono con i dati trasmessi all'intermediario finanziario conformemente all'articolo 22a capoverso 2 o 3, oppure sono molto simili a tali dati.

<sup>3</sup> Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte all'estero nonché con persone a esse legate di cui all'articolo 2a capoverso 2 sono considerate in ogni caso relazioni d'affari comportanti un rischio elevato.

<sup>4</sup> Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte in Svizzera o con persone politicamente esposte di organizzazioni internazionali, nonché con persone a esse legate di cui all'articolo 2a capoverso 2 sono considerate, in presenza di uno o più altri criteri di rischio, relazioni d'affari comportanti un rischio elevato.

#### **Art. 7** Obbligo di allestire e conservare documenti

<sup>1</sup> L'intermediario finanziario deve allestire i documenti relativi alle transazioni effettuate e ai chiarimenti previsti dalla presente legge in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d'affari come pure sull'ottemperanza alle disposizioni della presente legge.

<sup>1bis</sup> Deve verificare periodicamente l'attualità dei documenti richiesti e, se necessario, li aggiorna. La periodicità, l'entità e la modalità della verifica e dell'aggiornamento dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte.<sup>56</sup>

<sup>2</sup> Deve conservare i documenti in modo da soddisfare entro un congruo termine eventuali richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale.

<sup>3</sup> L'intermediario finanziario è tenuto a conservare i documenti per almeno dieci anni a contare dalla cessazione della relazione d'affari o dalla conclusione della transazione.

<sup>53</sup> Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

<sup>54</sup> RS 311.0

<sup>55</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

<sup>56</sup> Introdotto dalla cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

**Art. 7a<sup>57</sup>** Valori patrimoniali di poca entità

L'intermediario finanziario può rinunciare ad adempiere gli obblighi di diligenza (art. 3–7) se la relazione d'affari concerne soltanto valori patrimoniali di poca entità e se non vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

**Art. 8** Provvedimenti organizzativi

Gli intermediari finanziari prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti organizzativi necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nonché la violazione delle misure coercitive secondo la LEmb<sup>58,59</sup>. Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere i controlli.

**Sezione 1a:<sup>60</sup> Obblighi di diligenza dei commercianti****Art. 8a**

<sup>1</sup> Se nell'ambito di una transazione commerciale ricevono più di 100 000 franchi in contanti, i commercianti di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b devono:

- a. identificare la controparte (art. 3 cpv. 1);
- b. accertare l'avente economicamente diritto (art. 4 cpv. 1 e 2 lett. a e b);
- c. allestire e conservare i relativi documenti (art. 7).

<sup>2</sup> I commercianti devono chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione commerciale se:

- a. essa appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta;
- b.<sup>61</sup> vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305<sup>bis</sup> numero 1<sup>bis</sup> CP<sup>62</sup>, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260<sup>ter</sup> CP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260<sup>quinquies</sup> cpv. 1 CP).

<sup>57</sup> Introdotta dalla cifra I n. 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

<sup>58</sup> RS 946.231

<sup>59</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della L del 26 set. 2025 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 323; FF 2024 1607).

<sup>60</sup> Introdotta dalla cifra I n. 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

<sup>61</sup> Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

<sup>62</sup> RS 311.0

<sup>2bis</sup> La soglia determinante ai sensi del capoverso 1 nell'ambito di una transazione commerciale in metalli preziosi ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 LCMP<sup>63</sup> o in pietre preziose è di 15 000 franchi.<sup>64</sup>

<sup>2ter</sup> Gli intermediari finanziari sono esclusi dal campo di applicazione dei capoversi 1–  
<sup>2bis</sup> se commerciano a titolo professionale metalli preziosi bancari ai sensi della legislazione sul controllo dei metalli preziosi.<sup>65</sup>

<sup>3</sup> I commercianti sottostanno agli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 anche se il pagamento in contanti è suddiviso in più parti di importo inferiore alla soglia determinante che tuttavia complessivamente superano tale soglia.<sup>66</sup>

<sup>4</sup> Agli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 sottostanno anche i commercianti che negoziano fondi, se nell'ambito di una transazione commerciale ricevono un pagamento in contanti.<sup>67</sup>

<sup>5</sup> Il Consiglio federale concretizza gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 e ne stabilisce le modalità di adempimento. Determina i metalli preziosi e le pietre preziose di cui al capoverso 2<sup>bis</sup>.<sup>68</sup>

## Sezione 1b:<sup>69</sup> Obblighi di diligenza dei consulenti

### Art. 8b Obblighi di diligenza

<sup>1</sup> I consulenti sottostanno ai seguenti obblighi:

- a. identificare il cliente (art. 3 cpv. 1);
- b. accertare l'avente economicamente diritto (art. 4 cpv. 1 e 2 lett. a e b);
- c. allestire e conservare i relativi documenti (art. 7).

<sup>2</sup> I consulenti sono tenuti a identificare l'oggetto e lo scopo della transazione o della prestazione di servizi auspicata dal cliente.

<sup>3</sup> Devono chiarire le circostanze e lo scopo della transazione o della prestazione di servizi se ciò è giustificato dai rischi elevati derivanti da esse o dal cliente.

<sup>63</sup> RS 941.31

<sup>64</sup> Introdotto dall'all. n. 11 della L del 26 set. 2025 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 323; FF 2024 1607).

<sup>65</sup> Introdotto dall'all. n. 11 della L del 26 set. 2025 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 323; FF 2024 1607).

<sup>66</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della L del 26 set. 2025 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 323; FF 2024 1607).

<sup>67</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della L del 26 set. 2025 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 323; FF 2024 1607).

<sup>68</sup> Secondo per. introdotto dall'all. n. 11 della L del 26 set. 2025 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 323; FF 2024 1607).

<sup>69</sup> Introdotta dalla cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 322; FF 2024 1607).

**Art. 8c**      Obblighi di diligenza allentati o inaspriti

<sup>1</sup> La portata degli obblighi di diligenza dipende dai rischi derivanti dalla transazione, dalla prestazione di servizi o dal cliente.

<sup>2</sup> L'organismo di autodisciplina stabilisce la portata degli obblighi di diligenza dei consulenti ad esso affiliati. Prevede obblighi allentati o inaspriti per tenere conto dei rischi deboli o elevati derivanti dalla transazione, dalla prestazione di servizi o dal cliente. Definisce in particolare i casi in cui il consulente è tenuto a chiarire le circostanze e lo scopo della transazione o della prestazione di servizi secondo quanto previsto dall'articolo 8b capoverso 3.

**Art. 8d**      Provvedimenti organizzativi

I consulenti prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti organizzativi necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nonché la violazione delle misure coercitive secondo la LEmb<sup>70</sup>. Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere i controlli.

**Sezione 2: Obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro****Art. 9**      Obbligo di comunicazione

<sup>1</sup> L'intermediario finanziario che:

- a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari:
  - 1.<sup>71</sup> sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260<sup>ter</sup> o 305<sup>bis</sup> CP<sup>72</sup>,
  - 2.<sup>73</sup> provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305<sup>bis</sup> numero 1<sup>bis</sup> CP,
  - 3.<sup>74</sup> sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica, o
  4. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260<sup>quinquies</sup> cpv. 1 CP);
- b. interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a;

<sup>70</sup> RS **946.231**

<sup>71</sup> Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 360; FF **2018** 5439).

<sup>72</sup> RS **311.0**

<sup>73</sup> Nuovo testo giusta la cifra I n. 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563).

<sup>74</sup> Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 360; FF **2018** 5439).

- c.<sup>75</sup> alla luce degli accertamenti svolti secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera d sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un'organizzazione trasmessi conformemente all'articolo 22a capoverso 2 o 3 coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione,

ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione).<sup>76</sup>

<sup>1bis</sup> Il commerciante che sa o ha il sospetto fondato che il denaro contante utilizzato per una transazione commerciale:

- a. <sup>77</sup> è in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260<sup>ter</sup> o 305<sup>bis</sup> CP;
- b. proviene da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305<sup>bis</sup> numero 1<sup>bis</sup> CP;
- c. <sup>78</sup> sottostà alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o
- d.<sup>79</sup> serve al finanziamento del terrorismo (art. 260<sup>quinquies</sup> cpv. 1 CP),

ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.<sup>80</sup>

<sup>1ter</sup> Il consulente ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione se:

- a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali implicati nella transazione o nella prestazione di servizi:
1. sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260<sup>ter</sup> o 305<sup>bis</sup> CP,
  2. provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305<sup>bis</sup> numero 1<sup>bis</sup> CP,

<sup>75</sup> Introdotta dalla cifra I n. 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563). Nuovo testo giusta il cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2021** 656; **2022** 551; FF **2019** 4539).

<sup>76</sup> Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 361; FF **2007** 5687).

<sup>77</sup> Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 360; FF **2018** 5439).

<sup>78</sup> Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 360; FF **2018** 5439).

<sup>79</sup> Introdotto dall'all. cifra II n. 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 360; FF **2018** 5439).

<sup>80</sup> Introdotto dalla cifra I n. 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (RU **2009** 361; FF **2007** 5687). Nuovo testo giusta la cifra I n. 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563).

3. sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica, o
  4. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260<sup>quinquies</sup> cpv. 1 CP);
- b. interrompe le trattative relative ai suoi servizi a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a;
- c. alla luce degli accertamenti svolti secondo l'articolo 8b capoverso 3 sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un'organizzazione trasmessi conformemente all'articolo 22a capoverso 2 coincidono con i dati di un cliente, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare in una relazione d'affari, una transazione o una prestazione di servizi.<sup>81</sup>

<sup>1</sup>quater Nelle comunicazioni di cui ai capoversi 1, 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup> deve figurare il nome dell'intermediario finanziario, del commerciante o del consulente. Il nome degli impiegati dell'intermediario finanziario, del commerciante o del consulente incaricati del caso può non esservi menzionato, purché l'Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale possano prendere senza indugio contatto con loro.<sup>82</sup>

<sup>1</sup>quinquies Nei casi di cui al capoverso 1 il sospetto è fondato se l'intermediario finanziario ha un indizio concreto o più elementi secondo cui per i valori patrimoniali implicati nella relazione d'affari potrebbero essere adempiuti i criteri di cui al capoverso 1 lettera a e se i chiarimenti supplementari effettuati conformemente all'articolo 6 non permettono di fugare tale sospetto.<sup>83</sup>

<sup>1</sup>sexies La definizione di sospetto fondato di cui al capoverso 1<sup>quinquies</sup> si applica per analogia ai casi di cui ai capoversi 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup>.<sup>84</sup>

<sup>2</sup> Chi opera in qualità di avvocato o notaio soggiace all'obbligo di comunicazione dei sospetti soltanto se:

- a. effettua una transazione finanziaria in nome o per conto di un cliente; e
- b. le informazioni di cui è in possesso non sono protette dal segreto professionale secondo l'articolo 321 CP.<sup>85</sup>

<sup>81</sup> Introdotto dalla cifra I n. 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU **2025** 322; FF **2024** 1607).

<sup>82</sup> Introdotto dalla la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 322; FF **2024** 1607).

<sup>83</sup> Originale cpv. <sup>1</sup>quater. Introdotto dalla cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2021** 656; **2022** 551; FF **2019** 4539).

<sup>84</sup> Introdotto dalla la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 322; FF **2024** 1607).

<sup>85</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 322; FF **2024** 1607).

**Art. 9a**<sup>86</sup> Ordini di clienti concernenti i valori patrimoniali segnalati

<sup>1</sup> Durante l'analisi svolta dall'Ufficio di comunicazione secondo l'articolo 23 capoverso 2, l'intermediario finanziario esegue gli ordini dei clienti che riguardano i valori patrimoniali segnalati secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge oppure secondo l'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP<sup>87</sup>.

<sup>2</sup> L'intermediario finanziario esegue gli ordini dei clienti che riguardano importanti valori patrimoniali soltanto in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia.<sup>88</sup>

**Art. 9b**<sup>89</sup> Interruzione della relazione d'affari

<sup>1</sup> Se, dopo una comunicazione secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge o secondo l'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP<sup>90</sup>, l'Ufficio di comunicazione non notifica all'intermediario finanziario entro 40 giorni feriali la trasmissione a un'autorità di perseguimento penale delle informazioni comunicate, l'intermediario finanziario può interrompere la relazione d'affari.

<sup>2</sup> L'intermediario finanziario che intende interrompere la relazione d'affari può permettere il prelievo di importanti valori patrimoniali soltanto in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia.

<sup>2bis</sup> Il consulente che effettua una comunicazione può interrompere la relazione d'affari in qualsiasi momento.<sup>91</sup>

<sup>3</sup> L'interruzione della relazione d'affari e la data dell'interruzione devono essere comunicate senza indugio all'Ufficio di comunicazione.

<sup>4</sup> Dopo l'interruzione della relazione d'affari il divieto d'informazione di cui all'articolo 10a capoverso 1 deve continuare a essere rispettato.

**Art. 10**<sup>92</sup> Blocco dei beni

<sup>1</sup> L'intermediario finanziario blocca i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge o

<sup>86</sup> Introdotto dalla cifra I n. 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

<sup>87</sup> RS 311.0

<sup>88</sup> Introdotto dalla cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

<sup>89</sup> Introdotto dalla cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

<sup>90</sup> RS 311.0

<sup>91</sup> Introdotto dalla cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 322; FF 2024 1607).

<sup>92</sup> Nuovo testo giusta la cifra I n. 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

all'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP<sup>93</sup> non appena l'Ufficio di comunicazione gli notifica di aver trasmesso a un'autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate.<sup>94</sup>

<sup>1bis</sup> L'intermediario finanziario blocca senza indugio i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera c.

<sup>2</sup> L'intermediario finanziario protrae il blocco dei beni fino a ricevimento di una decisione della competente autorità di perseguimento penale, ma al massimo per cinque giorni feriali a contare da quando l'Ufficio di comunicazione gli ha notificato di aver trasmesso le informazioni comunicate nel caso di cui al capoverso 1 o da quando egli ha effettuato la comunicazione all'Ufficio di comunicazione nel caso di cui al capoverso 1<sup>bis</sup>.<sup>95</sup>

#### **Art. 10a<sup>96</sup>** Divieto d'informazione

<sup>1</sup> L'intermediario finanziario non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9 della presente legge o dell'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP<sup>97</sup>. Non sono considerati terzi le autorità e gli organismi competenti per la vigilanza secondo l'articolo 12 della presente legge o l'articolo 43a della legge del 22 giugno 2007<sup>98</sup> sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), nonché le persone che eseguono verifiche nell'ambito della vigilanza.<sup>99</sup>

<sup>2</sup> Se non può procedere lui stesso al blocco dei beni, può informare l'intermediario finanziario sottoposto alla presente legge in grado di procedervi.

<sup>3</sup> Può altresì informare un altro intermediario finanziario sottoposto alla presente legge di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9 della presente legge o dell'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP, se ciò è necessario all'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge e se entrambi gli intermediari finanziari:<sup>100</sup>

- a. forniscono a un cliente servizi comuni nell'ambito della gestione dei suoi beni in virtù di una collaborazione convenuta per contratto; oppure
- b. appartengono al medesimo gruppo di società.

<sup>3bis</sup> Può altresì informare la società madre all'estero alle condizioni stabilite all'articolo 4<sup>quinqüies</sup> LBCR<sup>101</sup> di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9 della presente legge o dell'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP, sempreché la società madre

<sup>93</sup> RS 311.0

<sup>94</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

<sup>95</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

<sup>96</sup> Introdotto dalla cifra I n. 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

<sup>97</sup> RS 311.0

<sup>98</sup> RS 956.1

<sup>99</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

<sup>100</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

<sup>101</sup> RS 952.0

si impegni a osservare il divieto d'informazione. L'autorità di vigilanza della società madre non è considerata terzo.<sup>102</sup>

<sup>4</sup> L'intermediario finanziario che è stato informato in virtù del capoverso 2 o 3 sottostà al divieto d'informazione di cui al capoverso 1.

<sup>5</sup> Il commerciante o il consulente non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9. Non sono considerati terzi le autorità e gli organismi competenti per la vigilanza secondo l'articolo 12, nonché le persone che eseguono verifiche nell'ambito della vigilanza.<sup>103</sup>

<sup>6</sup> Il divieto di informare di cui ai capoversi 1 e 5 non si applica quando si tratta di tutelare interessi propri nell'ambito di un processo civile o di un procedimento penale o amministrativo.<sup>104</sup>

#### **Art. 11**<sup>105</sup> Esclusione della responsabilità penale e civile

<sup>1</sup> Chi in buona fede effettua una comunicazione di cui all'articolo 9 o procede a un blocco dei beni di cui all'articolo 10 non può essere perseguito per violazione del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto d'affari, né essere reso responsabile di una violazione di contratto.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 si applica anche:

- a. agli intermediari finanziari che effettuano comunicazioni ai sensi dell'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP<sup>106</sup>;
- b. alle imprese di revisione che effettuano comunicazioni ai sensi dell'articolo 15 capoverso 5;
- c. agli organismi di vigilanza di cui all'articolo 43a LFINMA<sup>107</sup> che effettuano comunicazioni ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1;
- d. agli organismi di autodisciplina che effettuano comunicazioni ai sensi dell'articolo 27 capoverso 4.<sup>108</sup>

<sup>102</sup> Introdotto dalla cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2021** 656; **2022** 551; FF **2019** 4539).

<sup>103</sup> Introdotto dalla cifra I n. 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 322; FF **2024** 1607).

<sup>104</sup> Introdotto dalla cifra I n. 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2021** 656; **2022** 551; FF **2019** 4539).

<sup>105</sup> Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 361; FF **2007** 5687).

<sup>106</sup> RS **311.0**

<sup>107</sup> RS **956.1**

<sup>108</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2021** 656; **2022** 551; FF **2019** 4539).

### Sezione 3:<sup>109</sup> Consegna di informazioni

#### Art. 11a

<sup>1</sup> Se l'Ufficio di comunicazione necessita di informazioni complementari per analizzare una comunicazione ricevuta conformemente all'articolo 9 della presente legge o all'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP<sup>110</sup>, l'autore della comunicazione gliela consegna su richiesta, sempreché ne sia in possesso.<sup>111</sup>

<sup>2</sup> Se da quest'analisi risulta che in una relazione d'affari, un'operazione, una transazione o una prestazione di servizi sono o sono stati coinvolti, oltre all'autore della comunicazione, anche altri intermediari finanziari o altri consulenti, questi consegnano su richiesta all'Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso. Chi opera in qualità di avvocato o notaio è tenuto a consegnare informazioni soltanto alle condizioni di cui all'articolo 9 capoverso 2.<sup>112</sup>

<sup>2bis</sup> Se dall'analisi di informazioni provenienti da un ufficio di comunicazione estero risulta che, in una relazione d'affari, un'operazione, una transazione o una prestazione di servizi relativa a queste informazioni, sono o sono stati coinvolti intermediari finanziari o consulenti sottoposti alla presente legge, questi consegnano su richiesta all'Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso. Chi opera in qualità di avvocato o di notaio è tenuto a consegnare informazioni soltanto alle condizioni di cui all'articolo 9 capoverso 2.<sup>113</sup>

<sup>3</sup> L'Ufficio di comunicazione impartisce agli intermediari finanziari e ai consulenti di cui ai capoversi 1–2<sup>bis</sup> un termine per la consegna delle informazioni.<sup>114</sup>

<sup>4</sup> Il divieto d'informazione di cui all'articolo 10a capoversi 1 e 5 si applica per analogia agli intermediari finanziari e ai consulenti che ricevono una richiesta dall'Ufficio di comunicazione in virtù del capoverso 2 o 2<sup>bis</sup>.<sup>115</sup>

<sup>5</sup> L'esclusione della responsabilità penale e civile ai sensi dell'articolo 11 si applica per analogia.

<sup>109</sup> Introdotta dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

<sup>110</sup> RS 311.0

<sup>111</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 322; FF 2024 1607).

<sup>112</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 322; FF 2024 1607).

<sup>113</sup> Introdotto dall'all. cifra II n. 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata (RU 2021 360; FF 2018 5439). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 2026 (RU 2026 322; FF 2024 1607).

<sup>114</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 322; FF 2024 1607).

<sup>115</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 322; FF 2024 1607).

### Capitolo 3: Vigilanza

#### Sezione 1: Disposizioni generali

##### Art. 12<sup>116</sup> Competenza

La vigilanza sull'osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari e dei consulenti compete:<sup>117</sup>

- a.<sup>118</sup> alla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a–d<sup>quater</sup>;
- b.<sup>119</sup> alla CFCG, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera e;
- b<sup>bis</sup>.<sup>120</sup> all'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD<sup>121</sup> (autorità intercantonale), per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera f;
- b<sup>ter</sup>.<sup>122</sup> all'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (Ufficio centrale), per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera g;
- c.<sup>123</sup> agli organismi di autodisciplina riconosciuti (art. 24), per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3;
- d.<sup>124</sup> agli organismi di autodisciplina riconosciuti (art. 24), per i consulenti.

##### Art. 12a<sup>125</sup> Coordinamento della vigilanza

<sup>1</sup> Chi in quanto intermediario finanziario di cui all'articolo 2 capoverso 2 è assoggettato a un'autorità di vigilanza istituita da una legge speciale ed esercita un'attività di consulente è sottoposto alla vigilanza di tale autorità per l'insieme delle sue attività.

<sup>116</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5207; FF **2006** 2625).

<sup>117</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 322; FF **2024** 1607).

<sup>118</sup> Nuovo testo giusta la cifra I n. 8 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU **2021** 33, 399; FF **2020** 221).

<sup>119</sup> Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 8 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 5103; FF **2015** 6849).

<sup>120</sup> Introdotta dall'all. cifra II n. 8 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro (RU **2018** 5103; FF **2015** 6849). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2021** 656; **2022** 551; FF **2019** 4539).

<sup>121</sup> RS **935.51**

<sup>122</sup> Introdotta dalla cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2021** 656; **2022** 551; FF **2019** 4539).

<sup>123</sup> Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

<sup>124</sup> Introdotta dalla la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 322; FF **2024** 1607).

<sup>125</sup> Introdotta dalla la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 322; FF **2024** 1607).

<sup>2</sup> Chi è affiliato a un organismo di autodisciplina riconosciuto per la sua attività di intermediario finanziario di cui all'articolo 2 capoverso 3 ed esercita un'attività di consulente è sottoposto alla vigilanza di tale organismo per l'insieme delle sue attività.

<sup>3</sup> Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera ab<sup>is</sup> assoggettati alla vigilanza di un organismo di vigilanza ai sensi dell'articolo 43a LFINMA<sup>126</sup> sono sottoposti alla vigilanza di tale organismo per l'insieme delle loro attività.

### Art. 13<sup>127</sup>

### Art. 14<sup>128</sup> Affiliazione a un organismo di autodisciplina

<sup>1</sup> Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 e i consulenti devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.<sup>129</sup>

<sup>2</sup> Essi hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se:<sup>130</sup>

- a. dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
- b. godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
- c. anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e
- d. le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida.

<sup>3</sup> Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. Nei propri regolamenti possono altresì prevedere ulteriori condizioni di affiliazione.<sup>131</sup>

<sup>126</sup> RS 956.1

<sup>127</sup> Abrogato dall'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

<sup>128</sup> Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

<sup>129</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 322; FF 2024 1607).

<sup>130</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 322; FF 2024 1607).

<sup>131</sup> Secondo per. introdotto dalla la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 322; FF 2024 1607).

**Art. 15**<sup>132</sup> Obbligo di verifica per i commercianti

<sup>1</sup> I commercianti sottostanti agli obblighi di diligenza di cui all'articolo 8a devono incaricare un'impresa di revisione di verificare che rispettino gli obblighi previsti dal capitolo 2.<sup>133</sup>

<sup>2</sup> Può essere incaricato quale impresa di revisione chiunque è abilitato come impresa di revisione ai sensi dell'articolo 6 della legge del 16 dicembre 2005<sup>134</sup> sui revisori e dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza necessarie.<sup>135</sup>

<sup>3</sup> I commercianti sono tenuti a fornire all'impresa di revisione tutte le informazioni e i documenti necessari alla verifica.<sup>136</sup>

<sup>4</sup> L'impresa di revisione verifica l'osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge e in merito allestisce un rapporto all'attenzione dell'organo responsabile del commerciante sottoposto a verifica.<sup>137</sup>

<sup>5</sup> Se un commerciante viene meno all'obbligo di comunicazione, l'impresa di revisione ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione se ha il sospetto fondato che:<sup>138</sup>

a.<sup>139</sup> è stato commesso uno dei reati di cui all'articolo 260<sup>ter</sup> o 305<sup>bis</sup> CP<sup>140</sup>;

b. i valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305<sup>bis</sup> numero 1<sup>bis</sup> CP;

c.<sup>141</sup> i valori patrimoniali sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o

<sup>132</sup> Nuovo testo giusta la cifra I n. 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563).

<sup>133</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2021** 656; **2022** 551; FF **2019** 4539).

<sup>134</sup> **RS 221.302**

<sup>135</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2021** 656; **2022** 551; FF **2019** 4539).

<sup>136</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2021** 656; **2022** 551; FF **2019** 4539).

<sup>137</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2021** 656; **2022** 551; FF **2019** 4539).

<sup>138</sup> Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2021** 656; **2022** 551; FF **2019** 4539).

<sup>139</sup> Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 360; FF **2018** 5439).

<sup>140</sup> **RS 311.0**

<sup>141</sup> Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 360; FF **2018** 5439).

- d.<sup>142</sup> i valori patrimoniali servono al finanziamento del terrorismo (art. 260<sup>quinquies</sup> cpv. 1 CP).

## Sezione 2:<sup>143</sup>

### Obbligo di comunicazione delle autorità di vigilanza e degli organismi di vigilanza<sup>144</sup>

#### Art. 16<sup>145</sup>

<sup>1</sup> La FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale, l'Ufficio centrale e gli organismi di vigilanza, se hanno il sospetto fondato che:<sup>146</sup>

- a.<sup>147</sup> sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260<sup>ter</sup>, 305<sup>bis</sup> o 305<sup>ter</sup> capoverso 1 CP<sup>148</sup>;
- b.<sup>149</sup> valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305<sup>bis</sup> numero 1<sup>bis</sup> CP;
- c.<sup>150</sup> valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o
- d.<sup>151</sup> valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260<sup>quinquies</sup> cpv. 1 CP),

ne danno senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

- <sup>142</sup> Introdotta dall'all. cifra II n. 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 360; FF **2018** 5439).
- <sup>143</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5207; FF **2006** 2625).
- <sup>144</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2021** 656; **2022** 551; FF **2019** 4539).
- <sup>145</sup> Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 361; FF **2007** 5687).
- <sup>146</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2021** 656; **2022** 551; FF **2019** 4539).
- <sup>147</sup> Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 360; FF **2018** 5439).
- <sup>148</sup> RS **311.0**
- <sup>149</sup> Nuovo testo giusta la cifra I n. 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563).
- <sup>150</sup> Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 360; FF **2018** 5439).
- <sup>151</sup> Introdotta dalla cifra I n. 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 361; FF **2007** 5687).

<sup>2</sup> Tale obbligo sussiste soltanto nella misura in cui l'intermediario finanziario o l'organismo di autodisciplina non vi abbiano già adempiuto.

<sup>3</sup> L'organismo di vigilanza trasmette nel contempo alla FINMA una copia della comunicazione.<sup>152</sup>

### **Sezione 3:**<sup>153</sup>

## **Vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2**

### **Art. 17**<sup>154</sup>

<sup>1</sup> Gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 sezione 1 e la legislazione sui giochi in denaro sono concretizzati per via d'ordinanza:<sup>155</sup>

- a. dalla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a–d<sup>ter</sup>;
- b. dalla CFCG, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera e;
- c. dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera f;
- d. dall'UDSC, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera g.

<sup>2</sup> Le autorità di cui al capoverso 1 stabiliscono le modalità di adempimento degli obblighi di diligenza. Al riguardo possono riconoscere un'autodisciplina.

<sup>152</sup> Introdotto dall'all. cifra II n. 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

<sup>153</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5207; FF **2006** 2625).

<sup>154</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2021** 656; **2022** 551; FF **2019** 4539).

<sup>155</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della L del 26 set. 2025 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 323; FF **2024** 1607).

### Sezione 3a: Vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 e sui consulenti<sup>156</sup>

#### Art. 18      Compiti della FINMA<sup>157</sup>

<sup>1</sup> La FINMA ha i seguenti compiti nell'ambito della vigilanza sugli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 e sui consulenti:<sup>158</sup>

- a. riconosce gli organismi di autodisciplina e revoca loro il riconoscimento;
- b.<sup>159</sup> vigila sugli organismi di autodisciplina;
- c.<sup>160</sup> approva i regolamenti emanati dagli organismi di autodisciplina secondo l'articolo 25, come pure le relative modifiche; assicura in particolare che le condizioni di affiliazione previste dagli organismi di autodisciplina rispettino i principi della parità di trattamento e della libertà economica e che le sanzioni si iscrivano in un quadro uniforme;
- d. provvede affinché gli organismi di autodisciplina facciano applicare i loro regolamenti;
- e.<sup>161</sup> approva il regolamento d'arbitrato emanato in virtù dell'articolo 25a capoverso 2;
- f.<sup>162</sup> ...

2 ...<sup>163</sup>

3 ...<sup>164</sup>

4 ...<sup>165</sup>

<sup>156</sup> Introdotta dall'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (RU **2008** 5207; FF **2006** 2625). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 322; FF **2024** 1607).

<sup>157</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5207; FF **2006** 2625).

<sup>158</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 322; FF **2024** 1607).

<sup>159</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

<sup>160</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU **2025** 322; FF **2024** 1607).

<sup>161</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU **2025** 322; FF **2024** 1607).

<sup>162</sup> Abrogata dall'all. n. 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

<sup>163</sup> Abrogato dall'all. n. 7 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4073; FF **2013** 5901).

<sup>164</sup> Abrogato dalla cifra I della LF del 26 set. 2025, con effetto dal 1° ott. 2025 (RU **2025** 322; FF **2024** 1607).

<sup>165</sup> Introdotta dall'all. n. 7 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), (RU **2014** 4073; FF **2013** 5901). Abrogato dalla cifra I della LF del 26 set. 2025, con effetto dal 1° ott. 2025 (RU **2025** 322; FF **2024** 1607).

**Art. 18a**<sup>166</sup> Rispetto del segreto professionale

<sup>1</sup> Al fine di garantire il rispetto del segreto professionale, gli organismi di autodisciplina devono far effettuare da avvocati e notai i controlli su avvocati e notai che la presente legge prevede (controlli LRD).

<sup>2</sup> Gli avvocati e i notai incaricati di effettuare i controlli LRD devono imperativamente soddisfare le seguenti condizioni:

- a. essere titolari di un brevetto di avvocato o di notaio;
- b. garantire un'attività di controllo ineccepibile;
- c. dimostrare di conoscere le pertinenti disposizioni della presente legge, nonché di avere acquisito esperienza e di aver seguito una formazione continua in tale ambito;
- d. dimostrare la propria indipendenza dal membro dell'organismo di autodisciplina oggetto del controllo.

<sup>3</sup> A condizione che sussistano indizi oggettivi di una violazione degli obblighi di diligenza, che sia assolutamente necessario per il controllo e che il segreto professionale sia stato sciolto da un giudice o dal cliente, gli avvocati e i notai trasmettono agli avvocati e ai notai incaricati di effettuare i controlli LRD le informazioni coperte dal segreto professionale. Gli organismi di autodisciplina definiscono gli indizi oggettivi di una violazione degli obblighi di diligenza.

<sup>4</sup> Fatto salvo il capoverso 3, gli avvocati e i notai incaricati di effettuare i controlli LRD non possono accedere alle informazioni coperte dal segreto professionale. Non possono comunicare all'organismo di autodisciplina o ad altre autorità le informazioni divenute accessibili dopo lo scioglimento dal segreto professionale e riferiscono agli organismi di autodisciplina in merito ai controlli effettuati senza includere tali informazioni. Si assicurano che, nel rispetto del segreto professionale, le informazioni e i documenti raccolti nel quadro dei controlli siano conservati in modo sicuro.

<sup>5</sup> Lo scioglimento dal segreto professionale spetta al giudice dei provvedimenti coercitivi del luogo di domicilio del consulente.

<sup>6</sup> Se, in applicazione del diritto cantonale, un notaio sottostà anche ai controlli di un'autorità di vigilanza cantonale e l'incaricato di effettuare tali controlli adempie sia le condizioni di cui al capoverso 2 sia quelle del diritto cantonale, i controlli possono essere coordinati.

**Art. 18b**<sup>167</sup> Elenco pubblico

<sup>1</sup> La FINMA tiene un elenco degli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 e dei consulenti affiliati a un organismo di autodisciplina. Tale elenco è accessibile al pubblico in forma elettronica.

<sup>166</sup> Introdotto dall'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (RU 2008 5207; FF 2006 2625). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 322; FF 2024 1607).

<sup>167</sup> Introdotto dalla la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 322; FF 2024 1607).

<sup>2</sup> La FINMA rende accessibili i dati dell'elenco mediante una procedura di richiamo.

**Art. 19**<sup>168</sup>

**Art. 19a**<sup>169</sup>

**Art. 19b**<sup>170</sup>

**Art. 20**<sup>171</sup> Esercizio di un'attività senza affiliazione a un organismo di autodisciplina

<sup>1</sup> Contro gli intermediari finanziari che violano l'obbligo di affiliazione a un organismo di autodisciplina di cui all'articolo 14 capoverso 1 la FINMA può avvalersi degli strumenti di vigilanza previsti dagli articoli 29–37 LFINMA<sup>172</sup>.

<sup>2</sup> La FINMA può ordinare lo scioglimento delle persone giuridiche, delle società in nome collettivo e delle società in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali.

**Art. 21 e 22**<sup>173</sup>

### **Sezione 3b:**<sup>174</sup> **Trasmissione di dati su attività terroristiche**

**Art. 22a**

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) trasmette alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale e all'Ufficio centrale i dati comunicati e pubblicati da un altro Stato riguardanti persone o organizzazioni che nello Stato in questione, in virtù

<sup>168</sup> Abrogato dall'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5207; FF **2006** 2625).

<sup>169</sup> Introdotto dall'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (RU **2008** 5207; FF **2006** 2625). Abrogato dall'all. cifra II n. 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

<sup>170</sup> Introdotto dall'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (RU **2008** 5207; FF **2006** 2625). Abrogato dall'all. n. 7 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4073; FF **2013** 5901).

<sup>171</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2021** 656; **2022** 551; FF **2019** 4539).

<sup>172</sup> RS **956.1**

<sup>173</sup> Abrogati dall'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5207; FF **2006** 2625).

<sup>174</sup> Introdotto dalla cifra I n. 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563).

della Risoluzione 1373 (2001)<sup>175</sup> del Consiglio di sicurezza dell'ONU, sono state inserite in una lista dei soggetti dediti ad attività terroristiche o che sostengono tali attività.<sup>176</sup>

<sup>2</sup> La FINMA trasmette a sua volta i dati ricevuti dal DFF:

- a.<sup>177</sup> agli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a e b–d<sup>quater</sup> a essa sottoposti;
- b.<sup>178</sup> agli organismi di vigilanza, all'attenzione degli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a<sup>bis</sup> sottoposti alla loro vigilanza continua;
- c.<sup>179</sup> agli organismi di autodisciplina, all'attenzione dei loro affiliati.

<sup>3</sup> La CFCG, l'autorità intercantonale e l'Ufficio centrale trasmettono i dati ricevuti dal DFF agli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere e–g a loro sottoposti.<sup>180</sup>

<sup>4</sup> Il DFF non trasmette alcun dato alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale e all'Ufficio centrale se, dopo avere sentito il Dipartimento federale degli affari esteri, il DFGP, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, deve presumere che siano stati violati i diritti umani o principi dello Stato di diritto.<sup>181</sup>

## Sezione 4: Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

### Art. 23

<sup>1</sup> L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro è gestito dall'Ufficio federale di polizia<sup>182</sup>.

<sup>2</sup> L'Ufficio di comunicazione verifica e analizza le informazioni ricevute. Se necessario richiede informazioni complementari conformemente all'articolo 11a.<sup>183</sup>

<sup>175</sup> [www.un.org](http://www.un.org) > Français > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Résolutions > 2001 > 1373

<sup>176</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

<sup>177</sup> Nuovo testo giusta la cifra I n. 8 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).

<sup>178</sup> Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

<sup>179</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU 2025 322; FF 2024 1607).

<sup>180</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

<sup>181</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

<sup>182</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).

<sup>183</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

<sup>3</sup> L'Ufficio di comunicazione gestisce un proprio sistema d'informazione per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo.<sup>184</sup>

<sup>4</sup> L'Ufficio di comunicazione, se ha il sospetto fondato che:

- a.<sup>185</sup> sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260<sup>ter</sup>, 305<sup>bis</sup> o 305<sup>ter</sup> capoverso 1 CP<sup>186</sup>;
- b.<sup>187</sup> valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305<sup>bis</sup> numero 1<sup>bis</sup> CP;
- c.<sup>188</sup> valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o
- d. valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260<sup>quinquies</sup> cpv. 1 CP),

denuncia senza indugio il fatto alla competente autorità di perseguimento penale.<sup>189</sup>

<sup>5</sup> Se trasmette a un'autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate da un intermediario finanziario o da un consulente secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a o 1<sup>ter</sup> lettera a della presente legge o secondo l'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP, l'Ufficio di comunicazione ne informa tale intermediario finanziario o consulente, sempreché questi non abbia interrotto la relazione d'affari secondo l'articolo 9b.<sup>190</sup>

6 ...<sup>191</sup>

<sup>7</sup> Lo scambio di informazioni con l'Ufficio di comunicazione è effettuato tramite il sistema d'informazione di cui al capoverso 3. Il Consiglio federale stabilisce il conte-

<sup>184</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2021** 656; **2022** 551; FF **2019** 4539).

<sup>185</sup> Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 360; FF **2018** 5439).

<sup>186</sup> RS **311.0**

<sup>187</sup> Nuovo testo giusta la cifra I n. 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563).

<sup>188</sup> Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 360; FF **2018** 5439).

<sup>189</sup> Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 361; FF **2007** 5687).

<sup>190</sup> Introdotto dalla cifra I n. 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 322; FF **2024** 1607).

<sup>191</sup> Introdotto dalla cifra I n. 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563). Abrogato dalla cifra I della LF del 19 mar. 2021, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU **2021** 656; **2022** 551; FF **2019** 4539).

nuto e l'entità delle informazioni da comunicare. L'Ufficio federale di polizia definisce lo standard relativo ai dati applicabile alle informazioni trasmesse tramite il sistema d'informazione.<sup>192</sup>

## Sezione 5: Organismi di autodisciplina

### Art. 24 Riconoscimento

<sup>1</sup> Sono riconosciute quali organismi di autodisciplina le organizzazioni che:

- a. dispongono di un regolamento conformemente all'articolo 25;
- b.<sup>193</sup> vigilano affinché i loro affiliati osservino gli obblighi disciplinati dal capitolo 2;
- c. offrono la garanzia di un'attività ineccepibile e assicurano che le persone e le società di audit alle quali hanno affidato il controllo:<sup>194</sup>
  1. dispongano delle conoscenze professionali necessarie,
  2. offrano la garanzia di un'attività di controllo ineccepibile, e
  3. siano indipendenti dalla direzione e dall'amministrazione degli intermediari finanziari da controllare;
- d.<sup>195</sup> assicurano che le società di audit alle quali hanno affidato il controllo nonché gli auditor responsabili soddisfino i requisiti di cui all'articolo 24a.

<sup>2</sup> Gli organismi di autodisciplina delle imprese di trasporto titolari di una concessione secondo la legge del 20 marzo 2009<sup>196</sup> sul trasporto di viaggiatori devono essere indipendenti dalla direzione.<sup>197</sup>

### Art. 24a<sup>198</sup> Abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili

<sup>1</sup> L'organismo di autodisciplina rilascia alle società di audit e agli auditor responsabili l'abilitazione necessaria e vigila sulla loro attività.

<sup>2</sup> La società di audit è abilitata se:

<sup>192</sup> Introdotto dall'all. n. 11 della L del 26 set. 2025 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 323; FF **2024** 1607).

<sup>193</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU **2025** 322; FF **2024** 1607).

<sup>194</sup> Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

<sup>195</sup> Introdotta dall'all. n. 7 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit) (RU **2014** 4073; FF **2013** 5901). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

<sup>196</sup> RS **745.1**

<sup>197</sup> Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 3 della LF del 17 dic. 2010 sull'organizzazione della Posta, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU **2012** 5043; FF **2009** 4573).

<sup>198</sup> Introdotto dall'all. cifra II n. 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

- a. è abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare la funzione di revisore secondo l’articolo 6 della legge del 16 dicembre 2005<sup>199</sup> sui revisori;
- b. è sufficientemente organizzata per effettuare le verifiche; e
- c. non esercita nessun’altra attività sottoposta all’obbligo di autorizzazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari di cui all’articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007<sup>200</sup> sulla vigilanza dei mercati finanziari.

<sup>3</sup> L’auditor responsabile è abilitato a esercitare la funzione di responsabile delle verifiche ai sensi del capoverso 1 se:

- a. è abilitato dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare la funzione di revisore secondo l’articolo 5 della legge sui revisori;
- b. dispone delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessarie per effettuare le verifiche di cui al capoverso 1.

<sup>4</sup> Alla revoca dell’abilitazione nonché all’ammonizione da parte dell’organismo di autodisciplina si applica per analogia l’articolo 17 della legge sui revisori.

<sup>5</sup> Gli organismi di autodisciplina possono prevedere ulteriori criteri per l’abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili.

#### **Art. 24b**<sup>201</sup> Rapporti giuridici e responsabilità

I rapporti giuridici tra gli organismi di autodisciplina e i loro affiliati sono retti dalle disposizioni del diritto privato, in particolare per quanto riguarda la responsabilità degli organismi di autodisciplina, dei loro organi e del loro personale.

#### **Art. 25** Regolamento e sanzioni<sup>202</sup>

<sup>1</sup> Gli organismi di autodisciplina emanano un regolamento.

<sup>2</sup> Il regolamento concretizza gli obblighi di diligenza degli affiliati, disciplinati dal capitolo 2, e stabilisce il modo in cui devono essere adempiuti.<sup>203</sup>

<sup>3</sup> Il regolamento determina inoltre:

- a.<sup>204</sup> le condizioni di affiliazione e di esclusione, nel rispetto dei principi della parità di trattamento e della libertà economica;
- b. le modalità di controllo dell’osservanza degli obblighi disciplinati dal capitolo 2;

<sup>199</sup> RS **221.302**

<sup>200</sup> RS **956.1**

<sup>201</sup> Introdotto dalla la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026 322**; FF **2024 1607**).

<sup>202</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026 322**; FF **2024 1607**).

<sup>203</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026 322**; FF **2024 1607**).

<sup>204</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026 322**; FF **2024 1607**).

- c.<sup>205</sup> sanzioni efficaci, adeguate e proporzionate sotto forma di avvertimenti, ammonimenti e pene convenzionali; gli organismi di autodisciplina concordano sanzioni che si iscrivono in un quadro uniforme e definiscono importi massimi;
- d.<sup>206</sup> la possibilità di contestare le decisioni davanti al tribunale arbitrale permanente di cui all'articolo 25a.

#### **Art. 25a**<sup>207</sup> Tribunale arbitrale

<sup>1</sup> Gli organismi di autodisciplina istituiscono un tribunale arbitrale comune e permanente cui compete di statuire in merito alle contestazioni riguardanti decisioni che, in base ai rispettivi statuti e regolamenti, tali organismi hanno pronunciato su affiliati o persone che hanno chiesto l'affiliazione.

<sup>2</sup> Il tribunale arbitrale emana un regolamento d'arbitrato. La procedura è retta dalle disposizioni della Parte terza del Codice di procedura civile<sup>208</sup> nel rispetto delle garanzie procedurali in vigore e prevede in particolare il ricorso dinanzi a un'autorità giudiziaria superiore.

#### **Art. 26** Elenchi

<sup>1</sup> Gli organismi di autodisciplina tengono un elenco dei loro affiliati e un elenco delle persone alle quali è negata l'affiliazione.<sup>209</sup>

<sup>2</sup> Comunicano tali elenchi, come pure ogni loro modifica, alla FINMA.<sup>210</sup>

#### **Art. 26a**<sup>211</sup> Società svizzere di un gruppo

<sup>1</sup> Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 che sono società svizzere di gruppi comprendenti un intermediario finanziario di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a–d<sup>quater</sup>, la FINMA può prevedere che il rispetto degli obblighi di cui al capitolo 2 sia attestato nel rapporto di audit del gruppo.<sup>212</sup>

<sup>2</sup> La FINMA pubblica un elenco delle società di cui al capoverso 1.

<sup>205</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 322; FF 2024 1607).

<sup>206</sup> Introdotta dalla la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 322; FF 2024 1607).

<sup>207</sup> Introdotta dalla la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 322; FF 2024 1607).

<sup>208</sup> RS 272

<sup>209</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 322; FF 2024 1607).

<sup>210</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

<sup>211</sup> Introdotta dall'all. cifra II n. 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

<sup>212</sup> Nuovo testo giusta la cifra I n. 8 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).

**Art. 27<sup>213</sup>** Obbligo di comunicazione<sup>214</sup>1 ...<sup>215</sup>

2 Gli organismi di autodisciplina comunicano senza indugio alla FINMA:

- a. le disdette di affiliazioni;
- b. le decisioni di diniego dell'affiliazione;
- c. le decisioni di esclusione e la relativa motivazione;
- d. l'avvio di procedimenti di sanzione che possono concludersi con l'esclusione.

<sup>3</sup> Fanno rapporto almeno una volta all'anno alla FINMA sulla loro attività nell'ambito della presente legge e le trasmettono un elenco delle decisioni di sanzione emanate durante il periodo oggetto del rapporto.

<sup>4</sup> Gli organismi di autodisciplina, se hanno il sospetto fondato che:<sup>216</sup>

- a.<sup>217</sup> sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260<sup>ter</sup> o 305<sup>bis</sup> CP<sup>218</sup>;
- b.<sup>219</sup> valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305<sup>bis</sup> numero 1<sup>bis</sup> CP;
- c.<sup>220</sup> valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o
- d.<sup>221</sup> valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260<sup>quinquies</sup> cpv. I CP),

ne danno senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.<sup>222</sup>

<sup>213</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5207; FF **2006** 2625).

<sup>214</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della L del 26 set. 2025 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 323; FF **2024** 1607).

<sup>215</sup> Abrogato dall'all. n. 11 della L del 26 set. 2025 sulla trasparenza delle persone giuridiche, con effetto dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 323; FF **2024** 1607).

<sup>216</sup> Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2021** 656; **2022** 551; FF **2019** 4539).

<sup>217</sup> Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 360; FF **2018** 5439).  
**RS 311.0**

<sup>218</sup> Nuovo testo giusta la cifra I n. 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563).

<sup>219</sup> Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 360; FF **2018** 5439).

<sup>220</sup> Introdotta dalla cifra I n. 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 361; FF **2007** 5687).

<sup>221</sup> Nuovo testo della per. finale giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2021** 656; **2022** 551; FF **2019** 4539).

<sup>4bis</sup> È fatto salvo il rispetto del segreto professionale.<sup>223</sup>

<sup>5</sup> Gli organismi di autodisciplina sono dispensati dall'obbligo di comunicazione di cui al capoverso 4 se un loro affiliato lo ha già adempiuto.<sup>224</sup>

#### **Art. 28**<sup>225</sup>      Revoca del riconoscimento

<sup>1</sup> La FINMA non revoca il riconoscimento a un organismo di autodisciplina, fondandosi sull'articolo 37 della legge del 22 giugno 2007<sup>226</sup> sulla vigilanza dei mercati finanziari, senza previa comminatoria.

<sup>2</sup> In caso di revoca del riconoscimento a un organismo di autodisciplina, i suoi affiliati devono presentare entro due mesi una richiesta di affiliazione a un altro organismo di autodisciplina.<sup>227</sup>

<sup>3 e 4</sup> ...<sup>228</sup>

## **Capitolo 4: Assistenza amministrativa**

### **Sezione 1: Collaborazione tra autorità svizzere**

#### **Art. 29**      Scambio di informazioni tra autorità<sup>229</sup>

<sup>1</sup> Le seguenti autorità possono scambiarsi tutte le informazioni e tutti i documenti necessari all'applicazione della presente legge e alla lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati preliminari al riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo:

- a. la FINMA;
- b. la CFCG;
- c. l'autorità intercantonale;
- d. l'Ufficio centrale;

<sup>223</sup> Introdotto dalla cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU **2025** 322; FF **2024** 1607).

<sup>224</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 322; FF **2024** 1607).

<sup>225</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5207; FF **2006** 2625).

<sup>226</sup> RS **956.1**

<sup>227</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU **2025** 322; FF **2024** 1607).

<sup>228</sup> Abrogati dall'all. cifra II n. 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

<sup>229</sup> Introdotto dalla cifra I n. 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 361; FF **2007** 5687).

- e. l'Ufficio federale di giustizia (UFG), quale autorità che tiene il registro per la trasparenza conformemente alla legge del 26 settembre 2025<sup>230</sup> sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG);
- f. il DFF, quale autorità di controllo della LTPG;
- g. l'Ufficio di comunicazione.<sup>231</sup>

<sup>1bis</sup> L'Ufficio di comunicazione e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) possono scambiarsi tutte le informazioni e i documenti necessari all'applicazione della presente legge e della LEmb<sup>232,233</sup>

<sup>2</sup> Se l'Ufficio di comunicazione e gli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione ne fanno richiesta, le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni trasmettono loro tutti i dati di cui necessitano per svolgere le analisi riguardanti la lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati preliminari al riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo.<sup>234</sup> Tali dati includono segnatamente informazioni finanziarie, nonché altri dati personali degni di particolare protezione acquisiti nell'ambito di procedimenti penali, penali amministrativi e amministrativi, compresi i procedimenti pendenti.<sup>235</sup>

<sup>2bis</sup> L'Ufficio di comunicazione può, in casi specifici, fornire informazioni alle autorità di cui al capoverso 2, sempre che queste utilizzino tali informazioni esclusivamente per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo. L'articolo 30 capoversi 2–5 si applica per analogia.<sup>236</sup>

<sup>2ter</sup> L'Ufficio di comunicazione può trasmettere alle autorità di cui ai capoversi 1, <sup>1bis</sup> e 2 le informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri unicamente con l'esplicito consenso di questi ultimi e per gli scopi menzionati nel capoverso <sup>2bis</sup>.<sup>237</sup>

<sup>3</sup> L'Ufficio di comunicazione comunica alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale e all'Ufficio centrale le decisioni delle autorità cantonali di perseguimento penale.<sup>238</sup>

<sup>230</sup> RS **955.3**

<sup>231</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della L del 26 set. 2025 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 323; FF **2024** 1607).

<sup>232</sup> RS **946.231**

<sup>233</sup> Introdotto dall'all. n. 11 della L del 26 set. 2025 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 323; FF **2024** 1607).

<sup>234</sup> Nuovo testo giusta la cifra I n. 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563).

<sup>235</sup> Nuovo testo del per. giusta l'all. 1 cifra II n. 95 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 491; FF **2017** 5939).

<sup>236</sup> Introdotta dalla cifra I n. 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563).

<sup>237</sup> Introdotto dalla cifra I n. 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563). Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della L del 26 set. 2025 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 323; FF **2024** 1607).

<sup>238</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2021** 656; **2022** 551; FF **2019** 4539).

**Art. 29a**<sup>239</sup> Autorità penali

<sup>1</sup> Le autorità penali comunicano quanto prima all'Ufficio di comunicazione tutti i procedimenti pendenti relativi agli articoli 260<sup>ter</sup>, 260<sup>quinquies</sup> capoverso 1, 305<sup>bis</sup> e 305<sup>ter</sup> capoverso 1 CP<sup>240,241</sup> Gli inviano quanto prima le loro sentenze e decisioni di non luogo a procedere, con le relative motivazioni.

<sup>2</sup> Le autorità penali comunicano inoltre senza indugio all'Ufficio di comunicazione le decisioni che hanno pronunciato in base alle denunce loro trasmesse dallo stesso.

<sup>2bis</sup> Le autorità penali utilizzano le informazioni trasmesse dall'Ufficio di comunicazione conformemente alle condizioni da esso stabilite nel caso specifico in conformità con l'articolo 29 capoverso 2<sup>ter</sup>.<sup>242</sup>

<sup>3</sup> Le autorità penali possono trasmettere alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale e all'Ufficio centrale tutte le informazioni e tutti i documenti di cui questi necessitano per l'adempimento dei loro compiti, sempreché il procedimento penale non ne sia intralciato.<sup>243</sup>

<sup>4</sup> La FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale e l'Ufficio centrale coordinano gli eventuali interventi nei confronti di un intermediario finanziario o di un consulente con le competenti autorità di perseguimento penale.<sup>244</sup> Consultano le competenti autorità di perseguimento penale prima di un'eventuale trasmissione delle informazioni e dei documenti ricevuti.<sup>245</sup>

<sup>239</sup> Introdotto dalla cifra I n. 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

<sup>240</sup> RS 311.0

<sup>241</sup> Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

<sup>242</sup> Introdotto dalla cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

<sup>243</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

<sup>244</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 322; FF 2024 1607).

<sup>245</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

**Sezione 1a:**<sup>246</sup>**Collaborazione con gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina****Art. 29b** Scambio di informazioni con l'Ufficio di comunicazione<sup>247</sup>

<sup>1</sup> L'Ufficio di comunicazione può scambiare con gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina tutte le informazioni necessarie all'applicazione della presente legge.

<sup>2</sup> Può trasmettere agli organismi di vigilanza e agli organismi di autodisciplina le informazioni provenienti dalle autorità di perseguimento penale unicamente con l'esplicito consenso di queste ultime.

<sup>3</sup> Può trasmettere agli organismi di vigilanza e agli organismi di autodisciplina le informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri unicamente con l'esplicito consenso di questi ultimi ed esclusivamente per gli scopi menzionati nell'articolo 29 capoverso 2<sup>bis</sup>.

**Art. 29c**<sup>248</sup> Scambio di informazioni con la FINMA

<sup>1</sup> Gli organismi di vigilanza, gli organismi di autodisciplina e la FINMA possono scambiarsi tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei loro compiti, comprese le informazioni non accessibili al pubblico.

<sup>2</sup> È fatto salvo il rispetto del segreto professionale.<sup>249</sup>

**Sezione 2: Collaborazione con autorità straniere****Art. 30**<sup>250</sup> Collaborazione con uffici di comunicazione esteri

<sup>1</sup> L'Ufficio di comunicazione può trasmettere a un ufficio di comunicazione estero i dati personali e le altre informazioni di cui è in possesso o che è autorizzato a raccogliere conformemente alla presente legge, se l'ufficio di comunicazione estero:

- a. garantisce che utilizzerà le informazioni esclusivamente a scopo di analisi nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo;
- b. garantisce che accoglierà richieste analoghe della Svizzera;

<sup>246</sup> Introdotto dalla cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2021** 656; **2022** 551; FF **2019** 4539).

<sup>247</sup> Introdotto dall'all. n. 11 della L del 26 set. 2025 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 323; FF **2024** 1607).

<sup>248</sup> Introdotto dall'all. n. 11 della L del 26 set. 2025 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 323; FF **2024** 1607).

<sup>249</sup> Introdotto dalla cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 322; FF **2024** 1607).

<sup>250</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU **2013** 3493; FF **2012** 6199).

- c. garantisce che rispetterà il segreto d'ufficio o il segreto professionale;
- d. garantisce che trasmetterà a terzi le informazioni ricevute soltanto con l'esplicito consenso dell'Ufficio di comunicazione; e
- e. rispetta le condizioni e le restrizioni d'uso dell'Ufficio di comunicazione.

<sup>2</sup> L'Ufficio di comunicazione è autorizzato a trasmettere segnatamente le informazioni seguenti:

- a.<sup>251</sup> il nome dell'intermediario finanziario, del commerciante o del consulente, a condizione che sia garantito l'anonimato dell'autore della comunicazione o della persona che ha adempiuto l'obbligo di informare sancito dalla presente legge;
- b. il nome del titolare del conto, il numero del conto e il saldo del conto;
- c. l'avente economicamente diritto;
- d. indicazioni sulle transazioni.

<sup>3</sup> L'Ufficio di comunicazione trasmette le informazioni sotto forma di rapporto.

<sup>4</sup> L'Ufficio di comunicazione può autorizzare l'ufficio di comunicazione estero a trasmettere le informazioni a un'altra autorità, se quest'ultima garantisce che:

- a. utilizzerà le informazioni esclusivamente:
  - 1. a scopo di analisi nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo, o
  - 2. per aprire un procedimento penale per riciclaggio di denaro o i suoi reati preliminari, per criminalità organizzata o per finanziamento del terrorismo oppure per suffragare una domanda di assistenza giudiziaria nel quadro di un tale procedimento penale;
- b. non utilizzerà le informazioni per perseguire reati che secondo il diritto svizzero non costituiscono reati preliminari del riciclaggio di denaro;
- c. non utilizzerà le informazioni come mezzi di prova; e
- d. rispetterà il segreto d'ufficio o il segreto professionale.

<sup>5</sup> Se la richiesta di trasmissione a un'altra autorità estera riguarda un caso che in Svizzera è oggetto di un procedimento penale, l'Ufficio di comunicazione chiede dapprima l'autorizzazione del pubblico ministero responsabile del procedimento.

<sup>6</sup> L'Ufficio di comunicazione può disciplinare in modo più particolareggiato con gli uffici di comunicazione esteri le modalità di collaborazione.

<sup>251</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 322; FF 2024 1607).

**Art. 31**<sup>252</sup> Rifiuto di fornire informazioni

L'Ufficio di comunicazione non dà seguito alla richiesta di un ufficio di comunicazione estero se:

- a. la richiesta non ha alcun legame con la Svizzera;
- b. per rispondervi è necessario applicare la coercizione processuale o eseguire altre misure e azioni per le quali il diritto svizzero prevede si faccia capo all'assistenza giudiziaria o a un'altra procedura disciplinata da una legge speciale o da un trattato internazionale;
- c. la richiesta compromette gli interessi nazionali o la sicurezza e l'ordine pubblici.

**Art. 31a**<sup>253</sup> Disposizioni applicabili della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione

Per quanto la presente legge non contenga disposizioni sul trattamento dei dati e l'assistenza amministrativa da parte dell'Ufficio di comunicazione, si applicano per analogia le sezioni 1 e 4 della legge federale del 7 ottobre 1994<sup>254</sup> sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

**Art. 32** Collaborazione con autorità estere di perseguimento penale<sup>255</sup>

<sup>1</sup> Per l'Ufficio di comunicazione, la collaborazione con le autorità estere di perseguimento penale è disciplinata dall'articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1994<sup>256</sup> sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

<sup>2</sup> ...<sup>257</sup>

<sup>3</sup> L'Ufficio di comunicazione non è autorizzato a trasmettere ad autorità estere di perseguimento penale il nome della persona che ha trasmesso la comunicazione dell'intermediario finanziario, del commerciante o del consulente oppure della persona che ha adempiuto l'obbligo di informare di cui all'articolo 11a.<sup>258</sup>

<sup>252</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU **2013** 3493; FF **2012** 6199).

<sup>253</sup> Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU **2013** 3493; FF **2012** 6199).

<sup>254</sup> RS **360**

<sup>255</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU **2013** 3493; FF **2012** 6199).

<sup>256</sup> RS **360**

<sup>257</sup> Abrogato dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° nov. 2013 (RU **2013** 3493; FF **2012** 6199).

<sup>258</sup> Introdotto dalla cifra I n. 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (RU **2009** 361; FF **2007** 5687). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 322; FF **2024** 1607).

## Capitolo 5: Trattamento di dati personali

### Art. 33<sup>259</sup> Principio

Il trattamento di dati personali è disciplinato dalla legge federale del 25 settembre 2020<sup>260</sup> sulla protezione dei dati.

### Art. 34 Banche dati e incarti in rapporto con le comunicazioni e le informazioni trasmesse all'Ufficio di comunicazione<sup>261</sup>

<sup>1</sup> Gli intermediari finanziari e i consulenti tengono banche dati o incarti separati che contengono tutti i documenti relativi alle comunicazioni di cui all'articolo 9 della presente legge o all'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP<sup>262</sup> e alle richieste dell'Ufficio di comunicazione di cui all'articolo 11a.<sup>263</sup>

<sup>2</sup> Possono trasmettere dati provenienti da tali banche dati e incarti unicamente alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale, all'Ufficio centrale, agli organismi di vigilanza, agli organismi di autodisciplina, all'Ufficio di comunicazione e alle autorità di perseguimento penale.<sup>264</sup>

<sup>3</sup> Il diritto d'accesso delle persone interessate previsto dall'articolo 25 della legge federale del 25 settembre 2020<sup>265</sup> sulla protezione dei dati deve essere fatto valere nei confronti dell'Ufficio di comunicazione (art. 35).<sup>266</sup>

<sup>4</sup> I dati devono essere distrutti cinque anni dopo l'avvenuta comunicazione.

### Art. 35 Trattamento dei dati da parte dell'Ufficio di comunicazione

<sup>1</sup> Il trattamento di dati personali da parte dell'Ufficio di comunicazione è disciplinato dalla legge federale del 7 ottobre 1994<sup>267</sup> sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione. Il diritto d'accesso dei privati è disciplinato dall'articolo 8 della legge federale del 13 giugno 2008<sup>268</sup> sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione.<sup>269</sup>

<sup>2</sup> L'Ufficio di comunicazione può scambiare informazioni con le seguenti autorità mediante una procedura di richiamo:

<sup>259</sup> Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 95 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

<sup>260</sup> RS 235.1

<sup>261</sup> Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 2 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

<sup>262</sup> RS 311.0

<sup>263</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 322; FF 2024 1607).

<sup>264</sup> Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 2 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

<sup>265</sup> RS 235.1; FF 2020 6695

<sup>266</sup> Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 2 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

<sup>267</sup> RS 360

<sup>268</sup> RS 361

<sup>269</sup> Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 9 della LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).

- a. la FINMA;
- b. la CFCG;
- c. l'autorità intercantonale;
- d. l'Ufficio centrale;
- e. l'UFG, quale autorità che tiene il registro per la trasparenza conformemente alla LTPG<sup>270</sup>;
- f. il DFF, quale autorità di controllo della LTPG;
- g. la SECO;
- h. le autorità di perseguimento penale.<sup>271</sup>

**Art. 35a<sup>272</sup>** Verifica

<sup>1</sup> Per svolgere i suoi compiti, l'Ufficio di comunicazione può verificare, mediante una procedura di richiamo, se la persona oggetto di una comunicazione o di una denuncia è registrata in uno dei sistemi d'informazione seguenti:

- a. registro nazionale di polizia;
- b. sistema d'informazione centrale sulla migrazione;
- c.<sup>273</sup> casellario giudiziale informatizzato VOSTRA;
- d. sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato;
- e. sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche nel settore dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

<sup>2</sup> L'accesso a ulteriori informazioni è disciplinato dalle disposizioni applicabili a ciascun sistema d'informazione.

<sup>270</sup> RS 955.3

<sup>271</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della L del 26 set. 2025 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 323; FF 2024 1607).

<sup>272</sup> Introdotto dall'all. 1 n. 9 della LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).

<sup>273</sup> Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 14 della LF del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929).

## Capitolo 6: Disposizioni penali e rimedi giuridici

### Art. 36<sup>274</sup>

#### Art. 37<sup>275</sup> Violazione dell'obbligo di comunicazione

<sup>1</sup> È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 9.

<sup>2</sup> Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi. In casi di lieve entità, l'autorità competente può prescindere dal perseguimento penale e da qualsiasi pena.<sup>276</sup>

<sup>3</sup> ...<sup>277</sup>

#### Art. 38<sup>278</sup> Violazione dell'obbligo di verifica

<sup>1</sup> Il commerciante che viola intenzionalmente l'obbligo di cui all'articolo 15 di incaricare un'impresa di revisione è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

<sup>2</sup> Se ha agito per negligenza, è punito con la multa sino a 10 000 franchi.

### Art. 39 e 40<sup>279</sup>

## Capitolo 7: Disposizioni finali

### Art. 41<sup>280</sup> Attuazione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all'attuazione della presente legge.

<sup>274</sup> Abrogato dall'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5207; FF **2006** 2625).

<sup>275</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5207; FF **2006** 2625).

<sup>276</sup> Secondo per. introdotto dall'all. n. 11 della L del 26 set. 2025 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 323; FF **2024** 1607).

<sup>277</sup> Abrogato dall'all. n. 12 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445).

<sup>278</sup> Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2021** 656; **2022** 551; FF **2019** 4539).

<sup>279</sup> Abrogati dall'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5207; FF **2006** 2625).

<sup>280</sup> Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 361 6401; FF **2007** 5687).

<sup>2</sup> Può autorizzare la FINMA, la CFCG, il DFGP e l'UDSC a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.<sup>281</sup>

**Art. 41a**<sup>282</sup> Coinvolgimento dei settori nelle valutazioni GAFI

Le competenti autorità federali coinvolgono sistematicamente le associazioni economiche e professionali rilevanti nonché i settori interessati nella preparazione e realizzazione delle valutazioni per paese condotte dal Gruppo d'azione finanziaria (GAFI). Assicurano in particolare che i rappresentanti di queste cerchie siano sentiti in misura adeguata e che, se possibile, possano accompagnare i membri della delegazione svizzera ai colloqui con il gruppo preposto alla valutazione.

**Art. 42**<sup>283</sup> Disposizione transitoria della modifica del 15 giugno 2018

<sup>1</sup> Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 che all'entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2018 dispongono di un'autorizzazione della FINMA secondo il previgente articolo 14, devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina riconosciuto. Devono presentare una richiesta di affiliazione entro un anno da tale entrata in vigore. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente la richiesta.

<sup>2</sup> Ai saggiatori del commercio e alle società del gruppo secondo la LCMP<sup>284</sup> si applicano le disposizioni finali di tale legge.<sup>285</sup>

**Art. 42a**<sup>286</sup> Disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 2025

Gli organismi di autodisciplina che, all'entrata in vigore della presente modifica, sono già riconosciuti adeguano i propri regolamenti entro un anno in modo da consentire la contestazione delle loro decisioni secondo l'articolo 25 capoverso 3 lettera d.

**Art. 43** Modifica del diritto vigente

*Concerne solo il testo francese*

<sup>281</sup> Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2021** 656; **2022** 551; FF **2019** 4539).

<sup>282</sup> Introdotto dalla cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 322; FF **2024** 1607).

<sup>283</sup> Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

<sup>284</sup> RS **941.31**

<sup>285</sup> Introdotto dalla cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 656; FF **2019** 4539).

<sup>286</sup> Introdotto dalla cifra I della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 322; FF **2024** 1607).

**Art. 44** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° aprile 1998<sup>287</sup>

<sup>287</sup> DCF del 16 mar. 1998.

